



Ponte nelle Alpi, 3 maggio 2022

Ai RESPONSABILI DI AREA

Ai DIPENDENTI COMUNALI

Oggetto: Indicazioni sull'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie.

Con l'ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi in oggetto nei vari ambienti **con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.**

Con la circolare 1/2022 del 29.04.2022 il Ministro della Pubblica Amministrazione ha fornito indicazioni di carattere generale per una corretta ed omogenea applicazione della citata ordinanza nei luoghi di lavoro pubblici, demandando a ciascuna Amministrazione di impartire, tempestivamente, le necessarie indicazioni al riguardo, tenendo conto delle concrete condizioni dei luoghi di lavoro e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dei propri dipendenti.

Si ritiene pertanto di fornire le seguenti indicazioni:

1) L'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie (mascherine FFP2) nell'ambiente di lavoro è facoltativo. In particolare, ciò vale:

- a) per i dipendenti che svolgano, ordinariamente o temporaneamente, attività all'aperto;
- b) per i dipendenti che abbiano la disponibilità di una stanza singola;
- c) per il personale adibito al front office, alla presenza dell'utenza, se provvisto di idonee barriere protettive;
- d) per i movimenti all'interno di corridoi, scale e ambienti comuni salvo nei casi in cui si verifichi un particolare affollamento e non sia possibile mantenere una distanza personale congrua.

2) L'utilizzo delle mascherine FFP2 è invece raccomandato:

- a) per il personale adibito al front office, alla presenza dell'utenza, se sprovvisto di idonee barriere protettive;
- b) per il personale che svolga la prestazione lavorativa in stanze in comune con uno o più lavoratori, se le postazioni di lavoro siano distanti meno di due metri;



COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Provincia di Belluno

- c) negli ascensori o all'interno dei mezzi e veicoli comunali;
 - d) nel corso di riunioni in presenza e in ogni altro caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi un particolare affollamento nel medesimo ambiente e non sia possibile mantenere una distanza personale congrua.
- 3) L'utilizzo delle mascherine FFP2 risulta fortemente raccomandato:
- a) per chi condivide la stanza con personale c.d. "fragile";
 - b) in presenza di una qualsiasi sintomatologia, propria o altrui, che riguardi le vie respiratorie;
 - c) nel caso in cui un utente richieda espressamente al dipendente di voler indossare il dispositivo.
- 4) L'uso delle mascherine FFP2 continua ad essere obbligatorio per l'accesso e l'utilizzo, a qualsiasi titolo, dei mezzi di trasporto scolastico dedicati agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
- 5) Qualora il personale comunale, al di fuori dei casi indicati, ritenga utile per sé o per gli altri utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, potranno essere indossate anche mascherine di tipo diverso dalle FFP2.

Si raccomanda inoltre di aerare gli ambienti di lavoro.

Si ricorda infine che dal 1° maggio 2022 la certificazione verde (c.d. green pass) non è più richiesta per l'accesso ai luoghi di lavoro del Comune né per gli utenti dei servizi comunali.

Si dispone che della presente sia data comunicazione mediante apposito avviso da affiggere agli accessi dei luoghi di lavoro nonché mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente, Sottosezione "Disposizioni Generali - Atti Generali".

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mauro Giavi